



COMUNE DI TODI
Provincia di Perugia
Piazza del Popolo
Telefono: 075/89561 – Telefax: 075/8943862
Codice fiscale: n.00316740547

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILII FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE
DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED
ENTI PUBBLICI E PRIVATI.**

ARTICOLO 1

In ottemperanza all'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il presente regolamento detta termini, modalità e criteri per la concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi sussidi e ausilii finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati non regolati da specifiche normative di settore.

ARTICOLO 2

L'Amministrazione Comunale favorisce mediante le suddette erogazioni economiche:

- L'eliminazione delle cause di ordine economico, culturale, ambientale e sociale che provocano situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione degli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- La fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscono la libertà e la dignità personale e che realizzino l'uguaglianza del trattamento;
- La promozione di attività culturali, sportive e ricreative;
- Il recupero del patrimonio pubblico e privato di terzi avente peculiari caratteristiche socio ambientali;

- Ogni altra iniziativa diretta alla salvaguardia della vita ed allo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani.

ARTICOLO 3

- 1) Per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo possono ricevere sostegno finanziario dall'Amministrazione Comunale nelle forme di cui ai successivi articoli:
 - a) iniziative ed attività socio-assistenziali;
 - b) iniziative ed interventi nel settore delle attività e dei beni culturali, del turismo, dell'informazione e dell'istruzione;
 - c) iniziative e attività dello sport e tempo libero;
 - d) tutte le iniziative non comprese in quelle di cui ai precedenti commi finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.
- 2) In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di sovvenzioni può essere disposta a favore di Enti Pubblici e privati, associazioni e comitati per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali.
- 3) Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente disciplina:
 - a) le sovvenzioni concesse dal Comune che trovano la loro fonte in statuti, convenzioni e in altri atti di natura contrattuale e da questi disciplinati;
 - b) le grandi manifestazioni di interesse nazionale ed internazionale a carattere permanente che si svolgono nel territorio comunale: Per dette manifestazione gli interventi finanziari dell'Amministrazione Comunale saranno disposti, nel rispetto del limite di spesa annualmente previsto in bilancio, previa presentazione del programma della manifestazione corredato dal preventivo delle relative spese e dal consuntivo della precedente edizione, se svolta.
- 4) Non possono essere erogate sovvenzioni a soggetti che beneficiano per la medesima iniziativa, nello stesso esercizio, di provvidenze a carico del bilancio comunale.
- 5) Restano disciplinate da specifico regolamento le sovvenzioni rivolte al superamento dello stato di bisogno di anziani, minori, handicappati, inabili e quanti si trovano in precarie condizioni economiche.

ARTICOLO 4

La concessione delle sovvenzioni è accordata a favore di istituzioni, associazioni, società, organizzazioni, comitati, persone ed enti pubblici e privati che in seguito saranno indicati con il termine "destinatari".

ARTICOLO 5

Sono esaminabili le domande di sovvenzioni rivolte alla:

- a) promozione di forme di collaborazione volontaria di singoli cittadini alla riorganizzazione dei servizi ed allo svolgimento di altre attività di utilità sociale;
- b) promozione e sostegno di iniziative di aggregazione sociale che favoriscano l'accesso di giovani, anziani e di altri soggetti a rischio di emarginazione ad attività culturali, sportive, ricreative e di spettacolo;
- c) promozione ed attuazione di interventi idonei ad assicurare l'eliminazione delle barriere architettoniche e della comunicazione.

L'Amministrazione Comunale agevola la fruizione dei servizi di trasporto mediante la stipulazione di convenzioni tariffarie con gli enti gestori.

ARTICOLO 6

Sono, inoltre, esaminabili le domande di sovvenzioni volte alla:

- a) promozione delle iniziative culturali che concorrano alla diffusione ed alla conoscenza della musica, del teatro e dell'arte tra i cittadini;
- b) diffusione della conoscenza dei beni culturali e ambientali e promozione della difesa degli stessi;
- c) incentivazione del diritto allo studio e dell'educazione permanente tramite attività di sperimentazione ed innovazione volte al rinnovamento della scuola ed alla qualificazione del sistema formativo;
- d) promozione ed organizzazione di attività integrative riguardanti il tempo extra scolastico dei minori;
- e) promozione di iniziative turistiche.

ARTICOLO 7

Sono, infine, esaminabili le domande di sovvenzioni presentate da privati, enti di promozione turistica e società sportive a carattere dilettantistico affiliate alle federazioni sportivo e/o enti di promozione sportiva a sostegno di attività e manifestazioni a carattere sportivo e ricreativo, nonché di attività rivolte alla realizzazione di impianti sportivi e alla diffusione della pratica dello sport.

ARTICOLO 8

Sono esaminabili le domande di sovvenzioni presentate da chiunque svolga nel corso dell'anno attività continuative o attività di tipo occasionale o per singoli progetti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2.

ARTICOLO 9

L'Amministrazione Comunale ha facoltà, nel rispetto dei criteri e delle modalità fissate dal presente regolamento, di concedere gratuitamente benefici diversi dall'erogazione in denaro, mediante esenzioni o riduzioni di oneri, concessione di uso temporaneo ed occasionale di cose mobili e di beni immobili, acquisto di prodotti a determinate categorie di operatori e simili, messa a disposizione di trofei o premi di particolare significato.

La concessione dei beni immobili, la Giunta Comunale valuterà motivatamente l'eventualità di porre a carico del beneficiario il rimborso delle spese vive sostenute per l'uso degli stessi.

Le esenzioni e riduzioni di oneri non possono riferirsi a carichi tributari per i quali la legge non consenta espressamente la concessione di tali facilitazioni.

Ove sia richiesto all'Amministrazione Comunale anche l'uso gratuito di beni e/o servizi, oltre a sovvenzioni in denaro, l'eventuale concessione del beneficio verrà valutata per il suo corrispondente valore economico e computata sull'ammontare globale della contribuzione da assumere a carico dell'Amministrazione Comunale stessa.

ARTICOLO 10

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Sindaco, con manifesto rivolto al pubblico, rende nota la possibilità di inoltrare domanda all'Amministrazione per l'ottenimento dei benefici di cui alle presenti norme concernenti gli stanziamenti all'uopo previsti nel bilancio dell'esercizio successivo.

Le richieste di cui all'artt. 5, 6, 7 e 8 redatte in carta legale, devono essere presentate all'Ufficio Protocollo entro il 30 novembre per le attività che si svolgeranno nel 1° semestre

dell'anno successivo ed entro il 30 maggio dell'anno di riferimento per quelle relative al 2° semestre.

A discrezione della Giunta Comunale e compatibilmente con le disponibilità finanziarie potranno essere esaminate domande pervenute al di fuori dei termini di cui sopra che abbiano carattere d'urgenza in seguito a:

- a) avvenimenti eccezionali ed imprevedibili,
- b) occasioni volte alla valorizzazione dell'aspetto turistico della città,
- c) occasioni di particolare pregio culturale.

ARTICOLO 11

1) Le istanze rivolte ad ottenere, da parte del Comune, sovvenzioni per iniziative o attività ordinarie di soggetti pubblici o privati, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) dichiarazione, della cui veridicità il sottoscrittore è responsabile, dalla quale risulti che nessun'altra istanza di contributo è stata presentata al Comune allo stesso titolo, anche con riferimento ad altre norme di legge o regolamentari;
- b) dichiarazione del sottoscrittore di conoscenza del presente regolamento ed in particolare dell'art. 9, comma 2;
- c) Statuto dell'ente, consorzio, società, associazione, fondazione ed istituzione ed atti afferenti la costituzione di comitati, se esistenti;
- d) Programma dell'iniziativa e relazione illustrativa da cui risulti il luogo, la data e la durata di svolgimento;
- e) Conto di previsione con indicazione dei costi che si presume di sostenere e le entrate che si stima di realizzare, evidenziando se si siano richiesti o siano stati previsti altri contributi o agevolazioni pubbliche precisandone la natura e l'entità,
- f) Bilancio consuntivo dell'iniziativa dell'anno precedente, ove esistente,
- g) Dichiarazione, per i contributi richiesti da soggetti che non siano enti pubblici, attestante che il soggetto richiedente agisca o non in posizione commerciale rispetto all'iniziativa oggetto dell'istanza;
- h) Dichiarazione con cui si attesta che i benefici comunali non sono destinati agli scopi di cui alla legge 2/5/1974, n.195 (finanziamento ai partiti politici);
- i) Copia del codice fiscale e partita IVA, se richiesta dalle vigenti norme;
- l) indicazione della persona abilitata alla riscossione, ovvero indicazione del c/c bancario o postale e loro sede di rifornimento;
- m) ogni altra documentazione che il Comune ritenga opportuno acquisire e che l'interessato dovrà produrre ad integrazione della documentazione già presentata entro e non

oltre il quindicesimo giorno dal ricevimento della relativa richiesta.

2) Le istanze presentate dai soggetti privati dovranno essere sottoscritte con firma autenticata nelle forme di legge.

3) Lo schema per la presentazione delle istanze di cui al precedente comma 1 è reperibile presso l'Ufficio Protocollo.

4) Nel caso di istanze presentate da amministrazioni pubbliche, le medesime non sono tenute ad ottemperare agli obblighi di cui al precedente comma 2 ed al precedente comma 1, lettera h.

ARTICOLO 12

Le sovvenzioni per la realizzazione di impianti sportivi sono altresì subordinate alle seguenti condizioni:

- a) esecuzione dei lavori nel loro complesso e in ogni singola parte in ottemperanza a tutte le normative vigenti;
- b) presentazione dei calcoli statici ed illuminotecnici redatti da parte di un tecnico abilitato e comunicazione all'Amministrazione Comunale del nominativo del direttore dei lavori;
- c) riconoscimento della proprietà dell'Amministrazione Comunale per accessione alle opere;
- d) disponibilità dell'impianto sportivo anche per attività scolastiche e di altre società sportive;
- e) disponibilità a definire apposita convenzione regolante i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e la società gerente;
- f) assunzione di ogni responsabilità in merito all'esecuzione dei lavori ed ai danni che si dovessero verificare a persone o cose in conseguenza dei lavori;
- g) accettazione delle modalità di erogazione del contributo con pagamento in un'unica soluzione al completamento dell'opera e comunque dopo i collaudi di legge;
- h) importo massimo del contributo pari al 50% delle opere autorizzate.

ARTICOLO 13

Nella concessione delle sovvenzioni l'Amministrazione Comunale tiene conto:

- a) della congruità con gli strumenti di programmazione pluriennali e annuali dell'Ente;
- b) del contenuto dell'attività;
- c) della finalità pubblica o di interesse pubblico;
- d) dell'entità complessiva della spesa che il soggetto istante dovrà sostenere;

- e) della capacità di coinvolgimento promozionale e di immagine che l'iniziativa, per la quale il contributo è stato richiesto, ha sulla comunità locale;
- f) della capacità organizzativa della persona o ente richiedente;
- g) della presenza di eventuali contributi o sponsorizzazioni;
- h) compatibilità con le risorse finanziarie disponibili.

ARTICOLO 14

1) La Giunta Comunale delibera la concessione delle sovvenzioni in base alle proposte presentate dai settori competenti ed istruite in conformità dei criteri e delle modalità di cui ai precedenti articoli, corredate dai pareri e dalle attestazioni di cui agli artt. 53 e 55 della legge 6/8/1990, n. 142, stabilendo, altresì, le eventuali clausole cui è subordinata la concessione della sovvenzione, che verranno al beneficiario stesso.

2) I "destinatari" delle sovvenzioni si impegnano ad inserire nel materiale pubblicitario un'apposita informazione per rendere noto il sostegno finanziario del Comune unitamente all'indicazione dell'eventuale concessione di patrocinio. In difetto di ciò si procede alla revoca della sovvenzione stessa.

3) La concessione delle sovvenzioni è accordata alla condizione che l'iniziativa o l'attività o la manifestazione si svolga nel rispetto del programma presentato. In caso di parziale realizzazione o di consuntivo di spesa inferiore al preventivo, il sostegno finanziario potrà essere ridotto in proporzione.

4) La concessione di sovvenzioni di qualsiasi tipo non conferisce diritto ne aspettativa di continuità per gli anni successivi.

5) Le iniziative e le attività alle quali non sono stati assegnati benefici per carenza di risorse, qualora sia stato loro concesso il patrocinio e ricorrano documentati presupposti, possono essere riesaminate nel mese di dicembre per le finalità di cui all'art. 1.

ARTICOLO 15

1) L'erogazione dei contributi è disposta a conclusione delle iniziative o dell'attività sovvenzionate. In casi eccezionali e documentati la Giunta Comunale può procedere all'erogazione anticipata di un acconto del beneficio assegnato nella misura massima del 30%, subordinandolo al rilascio di idonee garanzie da parte del beneficiario.

2) Per l'erogazione del beneficio o del saldo del medesimo nel caso di cui al precedente comma 1, il richiedente deve presentare, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa o dell'attività:

- a) relazione dettagliata sull'avvenuto svolgimento dell'iniziativa o dell'attività e sugli obiettivi conseguiti, da cui risultino eventuali modifiche sostanziali al programma contenuto nell'istanza;
 - b) il consuntivo definito dell'iniziativa e dell'attività, firmato dal legale rappresentante da cui risulti l'entità dei benefici e le agevolazioni pubbliche e private ricevute, corredato dalle copie delle fatture quietanzate e/o altra documentazione atta a dimostrare le spese effettuate;
 - c) la documentazione necessaria alla materiale erogazione del beneficio qualora non sia già stata inviata, con l'indicazione di:
 - cognome, nome, luogo e data di nascita per le persone fisiche, esatta ragione sociale e denominazione per soggetti diversi dalle medesime;
 - domicilio, codice fiscale e/o partita IVA;
 - indicazione della persona abilitata alla riscossione e suo codice fiscale ovvero indicazione del c/c bancario o postale e loro sede di riferimento;
- a) materiale informativo, illustrativo e promozionale da cui risulti l'indicazione di cui all'art. 14, comma 2.

ARTICOLO 16

Decadono dal beneficio della sovvenzione i "destinatari" che:

- a) non realizzino l'iniziativa o l'attività oppure modifichino sostanzialmente il programma oggetto della deliberazione;
- b) non presentino la documentazione di cui al comma 2 dell'art. 15 nel termine ivi prescritto senza giustificato motivo.

La dichiarazione di decadenza di cui al precedente comma è pronunciata, sentito il "destinatario", con deliberazione della Giunta Comunale.

Nel caso in cui sia stato già concesso con lo stesso atto di Giunta Comunale un acconto sulla sovvenzione, questo verrà recuperato ai sensi di legge.

ARTICOLO 17

1) La Giunta Comunale concede, con propria deliberazione, il patrocinio a iniziative o attività in genere, su istanza degli

interessati, in conformità ai criteri elencati nell' articolo 14 del presente regolamento.

2) La concessione del patrocinio non comporta, di per sé, benefici finanziari o altre agevolazioni.

3) Il patrocinio dovrà essere adeguatamente menzionato nel materiale informativo, illustrativo e promozionale relativo all'iniziativa per la quale è stato concesso.

ARTICOLO 18

I soggetti, pubblici e privati, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale, sono iscritti, ai sensi dell'art. 22, comma 1, della Legge 30/12/1991, n.412, nell'apposito Albo tenuto dal Settore Contabile che provvede ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.

ARTICOLO 18 BIS - INTERVENTI STRAORDINARI PER CALAMITA' NATURALI

A seguito delle deliberazioni degli organi competenti di cui all'art. 5, comma 1 della L. n. 225/1992, possono essere concessi contributi economici a persone fisiche e giuridiche a titolo di rimborso delle spese sostenute per far fronte ai danni a cose, subiti in conseguenza di eventi calamitosi straordinari.

La erogazione dei contributi di cui al precedente comma avviene sulla base dei seguenti criteri:

- correlazione tra spesa sostenuta e danno da evento calamitoso;
- assenza di comportamento doloso o colposo del beneficiario nel danno subito;
- impossibilità di ottenere risarcimenti assicurativi;
- rapporto tra spesa sostenuta e condizioni economiche del richiedente;
- stretta strumentalità della spesa per il ripristino dello stato di fatto precedente.

La misura del singolo contributo è determinata, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio, in modo tale da

poter soddisfare di norma tutte le richieste di contributo presentate.

Al verificarsi di un evento calamitoso straordinario, come sopra individuato al comma 1, la Giunta Comunale, anche con apposita variazione di bilancio, può stabilire nel PEG uno stanziamento da destinare per i contributi economici ai danneggiati e le modalità di erogazione delle medesime sulla base dei criteri previsti dal presente articolo.

Con apposito avviso pubblico, da pubblicare sul sito informatico dell'Ente sono rese pubbliche le modalità di accesso ai contributi e i termini per presentare le istanze.

Il Responsabile del procedimento, sulla base delle richieste presentate, ed in relazione ai criteri stabiliti ed all'ammontare dello stanziamento a tal fine previsto, formula ed approva un piano di riparto.

Il Responsabile del procedimento provvede a pubblicare sul sito informatico dell'Ente il piano di riparto ed a comunicare ad ogni singolo beneficiario l'ammontare del contributo concesso, da erogare dopo il riscontro documentale della effettiva sussistenza dei requisiti richiesti".

ARTICOLO 19

Il presente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di Legge è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore dopo tale pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del vigente statuto comunale.

ARTICOLO 20

1) Le istanze relative alla concessione di benefici ai sensi dell'art. 1, riferite all'esercizio finanziario 1996, presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, devono essere integrate secondo quanto disposto dai precedenti articoli.

2) Nella prima applicazione del presente regolamento si prescinde dai termini previsti all'art. 10 per le iniziative programmate o in corso di svolgimento nell'anno 1996.

ARTICOLO 21

Il presente regolamento sostituisce integralmente quello approvato con delibera consiliare n. 64 del 15/04/1991.

